



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini
P.IVA 00343840401

<http://www.cattolica.net>
email: info@cattolica.net



BANDIERA BLU D'EUROPA

SETTORE 3: SERVIZI ALLA PERSONA
Servizio 3.2 "SERVIZI EDUCATIVI"

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO EDUCATIVO SCOLASTICO A FAVORE DI BAMBINI ED ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI CERTIFICATI RESIDENTI NEL COMUNE DI CATTOLICA PER IL PERIODO: 01/09/2020 – 31/08/2022 CON FACOLTA' DI RINNOVO PER ULTERIORI 24 MESI.

ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO

1. L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di assistenza scolastica educativa tramite l'intervento di operatori educativo-assistenziali o educatori socio-pedagogici e si rivolge a bambini ed alunni diversamente abili certificati ai sensi della L. 104/92 residenti a Cattolica e frequentanti il Nido d'Infanzia, le Scuole dell'Infanzia, le Scuole Primarie e le Scuole Secondarie di I e II grado per gli aa.ss. 2020/2021 e 2021/2022 e comprende anche il servizio di assistenza educativa durante i centri estivi per i minori diversamente abili nella fascia di età inferiore (dal nido alle scuole secondarie di I grado).
2. Il servizio in oggetto impegna un monte ore annuo presunto pari a n. 23.100 ore per anno scolastico per tutti gli ordini di scuole e, sull'intero periodo di affidamento di n. 2 anni scolastici, pari a presunte n. 46.200 ore. L'ammontare del monte ore è puramente indicativo, calcolato sulla base della quantificazione del fabbisogno in termini di assistenza educativa annuale derivante dagli ultimi Tavoli Tecnici e potrà subire variazioni in aumento e in diminuzione, sulla base di quanto stabilito annualmente in sede di Tavolo Tecnico per l'Integrazione Scolastica.

ART. 2 – OBIETTIVI DA CONSEGUIRE

1. Il servizio di supporto educativo-assistenziale in ambito scolastico ha l'obiettivo di garantire ai minori ed alunni disabili percorsi educativo-formativi e di supporto all'autonomia personale. Il servizio si concretizza in interventi di carattere educativo, in cui un ruolo centrale spetta alla figura dell'educatore che ha il compito di valorizzare il livello di autonomia e le potenzialità di relazione dell'alunno diversamente abile, facilitandone l'integrazione con i compagni nel suo percorso scolastico.
2. Nello specifico, tutti i servizi educativi scolastici oggetto del presente capitolato sono finalizzati a garantire l'inclusione, la promozione di autonomie e relazioni sociali, il supporto all'apprendimento e la valorizzazione delle competenze/abilità, nel contesto didattico-educativo, degli alunni con disabilità certificata.
3. Le imprese aggiudicatrici dell'affidamento dovranno assicurare gli interventi educativi, di supporto all'autonomia e alla comunicazione per gli alunni in situazione di disabilità fisica, psichica e sensoriale ad esclusione degli interventi di assistenza di base, utilizzando personale idoneo e qualificato.
4. Obiettivi specifici del Servizio di Integrazione Educativa Scolastica sono:
 - favorire i processi di inserimento, apprendimento ed integrazione scolastica dei bambini ed alunni diversamente abili favorendone la permanenza e la frequenza scolastica
 - garantire rapporti interpersonali e di collaborazione con il personale scolastico docente e non docente nel rispetto dei ruoli e dei livelli di responsabilità;
 - sostenere relazioni socio-educative con il nucleo familiare dell'alunno
 - perseguire una programmazione coordinata e condivisa con le Istituzioni Scolastiche e con i Servizi socio-sanitari dell'AUSL Romagna attraverso la collaborazione interprofessionale;
 - garantire per ogni alunno la co-gestione e attuazione in equipe del Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.);
 - attivare tutte le metodologie e strumentazioni disponibili (materiale didattico e strumentale, ausili, etc..) per favorire e sviluppare l'autonomia e la capacità di comunicazione;

- sostenere l'autonomia personale, l'integrazione nel gruppo classe, la relazione e il supporto alla costruzione dell'identità dell'alunno;
- garantire il coordinamento degli interventi educativi attraverso la figura di un Coordinatore con il compito di predisporre le risorse professionali e materiali e l'organizzazione necessaria per il migliore svolgimento del servizio, di monitorare la qualità dell'intervento attuato dagli operatori e garantire il raccordo con il servizio comunale referente del servizio, con i dirigenti scolastici, gli operatori ASL e il territorio. Il Coordinatore dovrà essere reperibile per comunicazioni durante la fascia oraria di funzionamento delle attività e sarà il referente per gli eventuali problemi che dovessero insorgere in itinere nello svolgimento del servizio;
- garantire la riservatezza e la segretezza professionale per quanto fa riferimento alle informazioni acquisite e relative alle situazioni lavorative nel rispetto delle norme del D. Lgs 196/03 e ss.mm.ii;
- garantire un'adeguata qualificazione delle competenze professionali e interventi di aggiornamento formativo degli operatori addetti all'attività di Supporto Educativo scolastico.

ART. 3 - DURATA DELL'APPALTO

1. Il servizio avrà inizio in data 01/09/2020 e decorrenza fino al 31/08/2022 (per la durata di n. 2 anni scolastici – aa.ss. 2020/21 – 2021/22), con facoltà di rinnovo per ulteriori 24 mesi. Per i bambini nella fascia di età compresa dal Nido alle Scuole secondarie di I grado, il servizio di supporto educativo dovrà essere garantito anche durante il periodo estivo per garantire la frequenza dei Centri Estivi ai bambini diversamente abili certificati. Per gli alunni delle Scuole Secondarie Superiori il servizio dovrà essere garantito anche in caso di frequenza dell'alunno c/o Istituti di istruzione secondaria localizzati al di fuori della Regione Emilia-Romagna.
2. La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

ART. 4 - PREZZO DELL'APPALTO ED OFFERTA

1. Il prezzo di aggiudicazione dell'appalto è determinato dall'offerta presentata in sede di procedura di gara e risultata aggiudicataria.
2. La ditta appaltatrice non potrà pretendere sovrapprezzi o compensi diversi da quello pattuito, qualunque possa essere la circostanza sfavorevole che dovesse insorgere dopo l'aggiudicazione del servizio.
3. Restano a carico dell'aggiudicataria tutte le spese, oneri, formalità, permessi, licenze, visti, nulla escluso, necessari per l'esecuzione del servizio.
4. Qualora il servizio oggetto dell'appalto dovesse subire riduzioni, per la contrazione del numero di ore di assistenza educativa approvate in sede di rispettivi Tavoli Tecnici, l'Amministrazione si riserva di contrattare con la ditta aggiudicataria una corrispondente riduzione del prezzo.
5. Salvo quanto previsto dai successivi articoli il corrispettivo, come risulta in sede di aggiudicazione, remunera l'aggiudicataria per tutti gli oneri sostenuti, per tutte le attività e per tutte le forniture che essa dovrà porre in essere in adempimento del presente appalto.

ART. 5 – CARATTERISTICHE DEGLI OPERATORI

1. Gli educatori professionali socio-pedagogici impegnati nel servizio sono figure professionali provviste di diploma di laurea, disciplinate con Legge n. 205/2017 (art. 1, commi 594-601), che non si trovano nelle situazioni di cui agli artt. 5 e 8 della Legge 6 febbraio 2006, n. 38 "*Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo internet*". L'azione degli educatori consiste nel supportare l'azione dell'insegnante curricolare e dell'insegnante di sostegno, assicurando l'assistenza educativa agli alunni diversamente abili certificati ai sensi della Legge n. 104/92, con la finalità di promuovere l'autonomia personale e la comunicazione, favorendo la partecipazione dell'alunno/a alle attività previste nel PEI, ai progetti volti a migliorare l'integrazione nel sistema scolastico, la continuità delle azioni educative ed assistenziali così come definiti dalla Legge n. 104/92 e dal D. Lgs 13 aprile 2017, n. 66 "*Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera c) della Legge 13 luglio 2015, n. 107*". E' esclusa

l'assistenza di base come definita nella Nota del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca "Assistenza di base agli alunni in situazione di handicap" del 30 novembre 2001.

2. Gli educatori professionali partecipano alla realizzazione del PEI individualizzato secondo quanto previsto dall'art. 7 del surrichiamato D. Lgs. n. 66/2017"Il PEI [.....] è elaborato ed approvato dai docenti contitolari o dal consiglio di classe, con la partecipazione dei genitori o dei soggetti che ne esercitano la responsabilità, delle figure professionali specifiche interne ed esterne all'istituzione scolastica che interagiscono con la classe e con la bambina o con il bambino, l'alunna o l'alunno, la studentessa o lo studente con disabilità nonché con il supporto dell'unità di valutazione multidisciplinare [...] esplicita le modalità didattiche e di valutazione in relazione alla programmazione individualizzata";

ART. 6 – MODALITA' DI SVOLGIMENTO ED ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

1. La determinazione del monte ore annuale del servizio alla ditta aggiudicataria avviene all'inizio di ogni anno scolastico, a seguito della definizione delle esigenze degli alunni diversamente abili certificati effettuata in sede di Tavolo Tecnico per l'integrazione scolastica e sarà suddiviso fra n. ore frontali di assistenza e n. ore di partecipazione alle attività di programmazione didattica/GLH. In particolare, entro il mese di agosto di ogni anno, i Servizi Educativi del Comune comunicano alla Ditta aggiudicataria l'elenco nominativo provvisorio dei minori diversamente abili (completo di patologia e scuola frequentata) per i quali è stato richiesto da ogni singolo Istituto l'intervento dell'educatore. Entro il 15 di settembre di ogni anno, prima dell'avvio di ciascun anno scolastico, vengono convocati, presso i Servizi Educativi del Comune, i Tavolo Tecnici per l'integrazione scolastica dove viene deliberato il quadro complessivo del fabbisogno educativo assistenziali per tutti gli ordini di scuola.

2. L'aggiudicatario provvederà a comunicare al Comune, per ciascun alunno e previa contestuale comunicazione ai Dirigenti Scolastici interessati, il nominativo dell'educatore assegnato al caso assicurando la continuità dell'intervento.

3. Il Dirigente Scolastico e l'AUSL, qualora ravvisino l'inadeguatezza dell'educatore, possono richiederne la sostituzione al Comune, il quale, valutate le motivazioni, potranno richiedere all'affidatario di procedere alla sua sostituzione.

4. La programmazione delle attività potrà subire variazioni in corso dell'anno in rapporto al modificarsi delle esigenze (quali ad esempio il trasferimento di un alunno da scuola a scuola, nuovi ingressi di alunni certificati, ecc..).

5. In caso di assenza programmata dal servizio dell'operatore educativo assistenziale, l'aggiudicatario dovrà comunicare al Comune e al Dirigente Scolastico competente la data prevista per l'assenza con un anticipo di almeno n. 2 giornate scolastiche; in caso di assenza imprevista la comunicazione dovrà essere svolta quanto prima. L'affidatario garantisce la continuità del servizio provvedendo all'immediata sostituzione dell'operatore assente, nel limite di 24 ore utilizzando, a tal fine, personale supplente dotato degli stessi requisiti prescritti per il titolare, senza oneri aggiuntivi.

6. In caso di assenza programmata da parte dell'alunno il Dirigente Scolastico dovrà avvisare, con un preavviso di almeno n. 2 giornate scolastiche, l'aggiudicatario e il Comune; in caso di assenza imprevista dell'alunno sarà riconosciuto all'affidatario la prima ora del primo giorno e verrà sospeso il servizio fino al rientro dell'alunno assente: non saranno retribuite altre ore di assistenza, ancorchè prestate e documentate, oltre alla prima. L'educatore potrà recuperare le ore lavorative nelle settimane seguenti qualora richiesto dal Dirigente Scolastico e a condizione che non sia superato il numero di ore settimanale assegnato.

7. In caso di trasferimento dell'alunno ad altra Scuola, l'educatore proseguirà la propria attività – con le stesse modalità e lo stesso monte-ore settimanale – nella nuova Scuola. In caso di termine della frequenza scolastica da parte dell'alunno o di trasferimento in altro Comune della residenza dell'alunno, cessa l'intervento economico a carico del Comune di Cattolica.

8. Nel caso di rientri pomeridiani e di assistenza prestata anche nel momento della refezione, il costo del pasto, eventualmente consumato dall'educatore, sarà a carico della cooperativa, significando che le modalità di pagamento dello stesso saranno formalizzate all'atto della stipula del contratto.

ART. 7 - OBBLIGHI E RESPONSABILITA' A CARICO DELL'AFFIDATARIO

1. L'espletamento del servizio sarà assicurato dall'affidatario, che provvederà alla gestione con la propria organizzazione, impiegando personale adeguatamente professionalizzato, in possesso dei requisiti professionali e tecnici adeguati alle necessità del servizio.

2. Le figure professionali dovranno essere impiegate secondo valutazioni di appropriatezza da effettuarsi da parte dell'affidatario in rapporto a ciascun singolo caso e in stretta relazione con il GLH.

3. Per effetto del contratto nessun rapporto di lavoro autonomo, o subordinato, né a tempo determinato né indeterminato viene instaurato tra il Comune di Cattolica ed il personale dell'affidatario, il quale, con la stipula del contratto di affidamento del servizio, solleva il Comune da ogni e qualsiasi pretesa che possa essere avanzata.

4. L'appaltatore, nel corso della vigenza del contratto, è tenuto a:

a. assicurare la continuità nel rapporto alunno/educatore e a motivare le soluzioni di continuità. Sono fatti salvi i casi di forza maggiore;

b. assicurare la reperibilità del personale entro 24 ore anche in funzione di eventuali sostituzioni o modifiche urgenti dei servizi richieste e comunicate dal Comune;

c. svolgere annualmente – entro il 10 luglio di ogni anno - una sintetica relazione sull'andamento dell'intervento nell'anno scolastico trascorso.

d. avvalersi esclusivamente di operatori che non si trovano nelle situazioni di cui agli artt. 5 e 8 della Legge 6 febbraio 2006, n. 38 "Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet";

5. In relazione alla legge n. 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione, il gestore è tenuto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2 comma 3° ultimo periodo del d.p.r. 16.04.2013 n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici", ad osservare a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo impegnati nella fornitura, servizio, opera, le norme di comportamento del citato Codice, per quanto compatibili, che l'incaricato dichiara di conoscere ed accettare senza eccezione alcuna, fermo restando che l'accertata violazione degli obblighi derivanti dal Codice è causa di risoluzione di diritto del rapporto pena la nullità del contratto di fornitura/servizio.

6. In relazione all'inesistenza della situazione di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 introdotto dall'art. 1, comma 42, della Legge n. 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", il gestore è tenuto a non concludere contratti o conferire incarichi di attività lavorativa o professionale ai soggetti indicati nell'art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001 (ex dipendenti pubblici cessati dal rapporto di pubblico impiego che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle Pubbliche Amministrazioni a cui sono equiparati anche i titolari di incarichi di cui al D.Lgs. n. 39/2013 ivi compresi i soggetti esterni con i quali l'Amministrazione stabilisce un rapporto di lavoro, subordinato od autonomo) nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego;

ART. 8 – APPLICAZIONI CONTRATTUALI

1. L'affidatario si obbliga ad applicare i contratti collettivi di lavoro e tutte le disposizioni legislative e regolamentari in vigore concernenti le assicurazioni sociali e la prevenzione degli infortuni. Il Comune di Cattolica è esonerato espressamente da qualsiasi responsabilità al riguardo.

2. L'affidatario è tenuto altresì a continuare ad applicare i suddetti contratti collettivi anche dopo la scadenza, fino alla loro sostituzione o rinnovo.

3. L'affidatario è tenuto a fornire, su richiesta del Comune, la documentazione comprovante il rapporto di lavoro e i requisiti professionali dei soggetti impiegati.

ART. 9 – SICUREZZA DEI LAVORATORI

1. L'affidatario si impegna a formare il proprio personale sulle disposizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.
2. L'affidatario dovrà, inoltre, essere in regola con gli adempimenti e le disposizioni del D. Lgs.vo n.81/2008 e dovrà comunicare, al momento della stipula del contratto, il nominativo del responsabile della sicurezza.
3. Data la natura dei servizi oggetto del presente appalto, non sussistono rischi interferenti in quanto trattasi di appalto di servizi aventi natura intellettuale. Pertanto, come già chiarito dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici con propria determinazione n. 3 del 5 marzo 2008, non è necessaria la predisposizione del DUVRI i cui costi sono dunque pari a zero. Resta salvo in capo all'aggiudicatario il rispetto degli obblighi e degli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 81 /2008.
4. In merito ai punti elencati di seguito l'affidatario dovrà:

A) Con riferimento al personale impiegato e ai mezzi utilizzati:

- comunicare al Comune prima dell'inizio della gestione i seguenti dati:

- 1) nominativo del Coordinatore del Servizio;
- 2) elenchi nominativi del personale impiegato allegando - anche in copia - per ciascun operatore la documentazione attestante il possesso dei requisiti professionali;
- 3) copia della polizza assicurativa.

L'affidatario dovrà provvedere all'immediata sostituzione di quei dipendenti che il Comune a suo insindacabile giudizio ritenesse non idonei allo svolgimento dei servizi affidati. La sostituzione dovrà comunque avvenire entro e non oltre sette giorni dal ricevimento della richiesta.

B) Con riferimento al rapporto di lavoro:

1. Inquadrare tutto il personale impiegato nel rispetto delle norme contenute nel vigente CCNL di categoria, nonché applicare integralmente il Contratto medesimo ed eventuali accordi integrativi aziendali e territoriali.
2. Tutto il personale impiegato nelle attività oggetto del presente appalto svolge i propri compiti senza vincoli di subordinazione nei confronti dell'Amministrazione comunale.
3. Il Comune si riserva ogni e qualsiasi facoltà di verificare presso gli istituti assicurativi, assistenziali e previdenziali, la regolarità di iscrizione e dei versamenti periodici relativamente al personale impiegato nei servizi.
4. Qualora l'affidatario risulti inadempiente con il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali (risultanti dal Documento Unico di Regolarità Contributiva) e con il pagamento delle retribuzioni correnti dovute in favore del personale addetto al servizio, il Comune, ai sensi dell'articolo 30, comma 5, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., tratterà dal pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali ed assicurativi.
5. In caso di ritardo dell'affidatario nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale impiegato nell'esecuzione del servizio, il Comune potrà intervenire, anche in corso di esecuzione del contratto, con la procedura individuata all'articolo 30, comma 6 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, sino a concorrenza delle prestazioni rese nell'ambito del rapporto e non ancora regolate, detraendone il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario.
6. Fermo restando quanto sopra, il Comune, in caso di gravi e ripetute violazioni dei suddetti obblighi, si riserva la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, come previsto dall'articolo 25 previa diffida ad adempiere e procederà alla risoluzione dello stesso destinando gli importi non liquidati al soddisfacimento dei crediti vantati a norma di legge, di contratto ed accordi collettivi, dal personale e dagli Istituti previdenziali.

C) Con riferimento agli obblighi assicurativi e alle responsabilità:

1. L'affidatario sarà responsabile della sicurezza e incolumità del proprio personale, nonché dei danni procurati a terzi (persone e/o cose) in dipendenza del servizio prestato nonché ai beni

concessi in uso come meglio sotto specificato, esonerando il Comune da ogni responsabilità conseguente, restando a completo ed esclusivo carico dell'affidatario qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Comune.

2. Il Comune è pertanto esonerato:

- da ogni e qualsiasi responsabilità per danni, infortuni o altro che dovesse accadere al personale dell'affidatario per qualsiasi causa nell'esecuzione del servizio;
- da ogni e qualsiasi responsabilità per danni, infortuni o altro dovesse accadere ai bambini, ai loro genitori o incaricati da essi, ai loro accompagnatori o ad altri utenti della strada durante il periodo di svolgimento dei servizi di cui sono destinatari, a bordo delle vetture e al di fuori di esse.

3. L'affidatario dovrà attivare, prima dell'inizio del servizio, al fine di rispondere dei danni di cui sopra, una specifica polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi dedicata ai rischi derivanti dalla gestione del presente servizio, di durata non inferiore alla durata dell'appalto, ovvero a stipulare uno o più atti aggiuntivi a polizze esistenti finalizzati a rendere i massimali per sinistro dedicati esclusivamente al servizio appaltato ed adeguati al presente capitolato.

4. Tale polizza dovrà :

- coprire danni cagionati a terzi con dolo e colpa grave del proprio personale dipendente;
- prevedere massimali RCT per ciascun sinistro non inferiori a 5.000.000,00 di euro con un sottolimito per RCO a 3.500.000,00 per sinistro e 1.500.000,00 di euro a persona;
- essere estesa alla RC personale di tutti i dipendenti e/o di coloro che partecipano all'attività.

5. Nel caso tale polizza preveda scoperti e/o franchigie per sinistro, queste non potranno essere in alcun modo opposte al Comune o al terzo danneggiato e dovranno rimanere esclusivamente a carico dell'impresa assicurata.

6. L'affidatario dovrà inoltre attivare, per tutta la durata dell'appalto e su semplice richiesta scritta della stazione appaltante, apposita polizza assicurativa per infortuni a favore degli utenti del servizio con massimali non inferiori a 150.000,00 euro per morte, 150.000,00 euro per invalidità permanente, 10.000,00 euro per spese mediche, 500,00 per spese di trasporto e 50,00 euro giornalieri per max 360 giorni per diaria di ricovero ospedaliero.

7. Il numero di utenti da assicurare è dato dal numero degli alunni a cui è assegnato l'operatore educativo-assistenziale, variabile annualmente sulla base delle richieste pervenute dalle singole Istituzioni scolastiche.

8. La presentazione della polizza è condizione essenziale per la sottoscrizione del contratto d'appalto ed in ogni caso per l'inizio del servizio. Le copie conformi all'originale delle suddette polizze o delle eventuali estensioni dovranno essere consegnate al Comune prima dell'inizio del servizio.

9. Il Comune sarà tenuto indenne dei danni eventualmente non coperti, in tutto o in parte, dalle polizze assicurative.

D) Sicurezza sul luogo di lavoro:

1. L'affidatario è tenuto a garantire il pieno rispetto della vigente normativa in materia di prevenzione, protezione e sicurezza sul luogo di lavoro, per quanto disposto dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., prestando particolare attenzione alla specificità dei servizi oggetto dell'appalto.

2. L'affidatario, nella persona del Presidente o comunque del Legale rappresentante, ha la funzione e la qualifica di datore di lavoro del personale che utilizzerà ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 81/2008, dovrà adottare tutte le misure necessarie previste dall'articolo 26 (Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione), senza che alcuna carenza o mancanza possa essere addebitata al Comune a qualsiasi titolo.

3. L'affidatario è tenuto a:

- informare e formare adeguatamente il proprio personale relativamente alla gestione delle emergenze, nonché sui rischi specifici esistenti negli ambienti e nei mezzi in cui è destinato ad operare e sull'utilizzo in sicurezza delle attrezzature e dei mezzi utilizzati nel servizio;
- sostituire gli operatori in servizio, ove necessario, con personale in possesso di un grado di formazione non inferiore a quello degli operatori sostituiti;
- organizzare la gestione delle emergenze e provvedere alle nomine ed alla relativa formazione dei responsabili e degli addetti alle emergenze;
- garantire nel servizio la presenza costante di almeno un coordinatore dell'emergenza;
- comunicare i nominativi dei responsabili della sicurezza;

- dotare il proprio personale dei necessari Dispositivi di Protezione Individuale, in quantità e qualità adatta alle esigenze, nonché fornire la cassetta di pronto soccorso o il pacchetto di medicazione;
- 4. Allo stato attuale non si individuano costi dovuti ad attività interferenti.

E) Ulteriori obblighi:

1. L'affidatario è tenuto a:

- avvalersi di operatori che non si trovano nelle situazioni di cui agli artt. 5 e 8 della Legge 6 febbraio 2006, n. 38 "Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet", come indicato dal precedente art. 5, comma 1.
- segnalare immediatamente al Comune tutte le situazioni che possano ingenerare pericolo per l'incolumità di terzi;
- comunicare i dati quantitativi del servizio mensilmente;
- non applicare alle famiglie costi aggiuntivi.

ART. 10 – SUBAPPALTO

1. E' fatto divieto di subappaltare il servizio oggetto della presente procedura sotto la comminatoria dell'immediata risoluzione del contratto e la perdita della cauzione a titolo di risarcimento danni e delle spese causate al Comune, salvo i maggiori danni accertati

2. La cessione del contratto e il subappalto costituiscono causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. e fanno sorgere il diritto per il committente ad effettuare l'esecuzione in danno, con incameramento della cauzione definitiva a titolo di penale, fatto salvo il risarcimento di ogni conseguente maggior danno.

ART. 11 – MODIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'affidatario se non è preventivamente autorizzata dal Responsabile Unico del Procedimento (RUP) nel rispetto delle condizioni e dei limiti di seguito descritti. Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il RUP lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino della situazione originaria preesistente. Il Comune può disporre variazioni al contratto senza una nuova procedura di affidamento, a norma dell'articolo 106 del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm.ii., nei seguenti casi:

a) per servizi supplementari da parte dell'affidatario, il cui prezzo non ecceda il 50% del valore del contratto iniziale, che si siano resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento dell'affidatario produca entrambi i seguenti effetti:

- risulti impraticabile per motivi economici o tecnici;
- comporti per il Comune notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi;

b) qualora il prezzo non ecceda il 50% del valore del contratto iniziale e ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni :

- la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per il Comune. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;
- la modifica non altera la natura generale del contratto.

2. Il Comune, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del 20% (venti per cento) dell'importo del contratto, può imporre all'affidatario l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'affidatario non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto. Nel caso in cui la variazione superi tale limite, il Comune procede alla stipula di un atto aggiuntivo al contratto principale dopo aver acquisito il consenso dell'affidatario.

3. In ogni caso l'affidatario ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dal Comune e che il responsabile dell'esecuzione abbia ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'affidatario maggiori oneri.

4. In particolare, si precisa che, in considerazione della necessità di intervenire – anche a cadenza annuale – sull'assetto organizzativo del servizio in oggetto in ragione dell'andamento della

domanda o di altre motivazioni incidenti sull'interesse pubblico, saranno possibili variazioni contrattuali attinenti sia ad elementi quantitativi sia di contenuto.

5. L'affidatario è obbligato ad assoggettarsi alle variazioni di cui al presente articolo alle stesse condizioni previste dal contratto.

ART. 12 – RESPONSABILITA' E CAUZIONE

1. L'affidatario si assume ogni responsabilità per casi di infortuni e danni arrecati al Comune di Cattolica ed a terzi in dipendenza di manchevolezze o di trascuratezze commesse durante l'esecuzione della prestazione contrattuale.

2. Ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm.ii. l'affidatario deve presentare preliminarmente alla stipulazione, idonea garanzia denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fidejussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, pari al 10% del valore del contratto ed è eventualmente ridotta, ricorrendo il caso, secondo quanto previsto dall'articolo 93, comma 7 del D. Lgs. 50/2016, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti e dell'eventuale risarcimento dei danni comunque derivanti dall'inadempimento degli obblighi contrattuali e dalla sua posizione di affidatario di pubblici servizi.

3. La cauzione di cui al precedente comma se prestata in forma di polizza fideiussoria assicurativa o di fidejussione bancaria, deve contenere espressamente le clausole di rinuncia del beneficio della preventiva escussione del debitore principale, di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché la sua operatività entro 15 giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta del Comune.

4. Nel caso in cui il Comune si rivalga sulla cauzione, l'appaltatore deve provvedere immediatamente al reintegro dell'importo di cui al comma 2 del presente articolo.

5. Il Comune può rivalersi sulla cauzione per la:

- copertura delle spese conseguenti al ricorso all'esecuzione d'ufficio o di terzi, necessario per limitare i negativi effetti dell'inadempimento dell'appaltatore;
- copertura delle penalità di cui all'articolo 14;
- spese di indizione di nuova gara per il riaffidamento dei servizi, in caso di risoluzione anticipata per inadempimento dell'appaltatore;
- risarcimento di danni cagionati dall'inadempimento dell'appaltatore.

ART. 13 - CONTROLLI

1. L'affidatario si impegna a conformare le proprie attività a tutte le normative e disposizioni nazionali e regionali e ad osservare gli eventuali regolamenti e disciplinari operanti.

2. L'affidatario dovrà comunicare al Comune, prima della firma del contratto, il nominativo del Coordinatore di Servizio ed i relativi recapiti (indirizzo, telefono cellulare, fax, e-mail e PEC), il nominativo del responsabile del trattamento dei dati nonché l'elenco del personale impiegato con i relativi curricula.

3. Il referente di progetto del Comune, o suoi incaricati, potranno svolgere controlli e sopralluoghi nelle Scuole per verificare il regolare svolgimento del servizio.

ART. 14 – INADEMPIENZE E PENALITA'

1. Ad insindacabile giudizio del Comune di Cattolica, per ogni evento costituente inadempimento e contestato si applicheranno sanzioni economiche proporzionate al grado di disservizio verificatosi, ovvero:

a) mancata presenza dell'operatore nell'orario concordato senza il dovuto preavviso: sanzione da € 100,00 a € 250,00, per ogni evento contestato;

- b) mancato preavviso di sostituzioni prolungate di operatori presso il servizio: sanzione da € 100,00 a € 250,00, per ogni evento contestato;
- c) comprovati disservizi su segnalazioni da parte del Dirigente Scolastico competente nei confronti dello stesso operatore: sanzione da € 100,00 a € 500,00, per ogni evento contestato;
- d) soluzione della continuità nel rapporto educatore/alunno senza motivata e documentata ragione: sanzione da €. 200,00 a €. 500,00 per ogni evento contestato.

ART. 15 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Il contratto può essere oggetto di risoluzione da parte dell'Amministrazione comunale in caso di gravi inadempienze da parte dell'affidatario tali da compromettere la funzionalità del servizio, di non ottemperanza dell'aggiudicatario al complesso delle azioni previste e concordate con il referente di progetto del Comune, di verificata e perdurante inadeguatezza degli operatori impegnati relativamente alle mansioni previste dalle rispettive qualifiche professionali, previa diffida dell'adempimento entro congruo termine (almeno 15 giorni consecutivi di calendario) e sempre che questo sia decorso senza esito positivo o senza che siano state fornite appropriate giustificazioni.

2. Le parti convengono che, oltre a quanto genericamente previsto dall'art. 1453 del codice civile per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile le seguenti ipotesi:

- a) abbandono del contratto, salvo che per forza maggiore;
- b) inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi di lavoro;
- c) interruzione non motivata del servizio;
- d) impiego di operatori – anche uno solo - che si trovano nelle situazioni di cui agli artt. 5 e 8 della Legge 6 febbraio 2006, n. 38 *“Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet”*.
- e) mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità qualora le transazioni di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 non siano eseguite avvalendosi di Banche o della Società Poste Italiane S.P.A.;
- f) mancato rispetto degli obblighi previsti all'art. 7 commi 5, 6 del presente capitolato.

3. In ognuna delle ipotesi sopra previste, l'Amministrazione comunale non compenserà le prestazioni non eseguite, ovvero non esattamente eseguite, salvo il diritto al risarcimento di maggiori danni.

4. La risoluzione del contratto avverrà previa notificazione scritta da parte del Comune, con tutte le conseguenze di legge che la risoluzione comporta, ivi compresa la facoltà di affidare il servizio a terzi con rivalsa per gli eventuali maggiori oneri e salva l'applicazione delle penali prescritte.

ART. 16 – DIVIETO DI CESSIONE

1. Il contratto non può essere ceduto in tutto o in parte, pena la risoluzione del contratto stesso e il risarcimento di tutte le spese e i danni subiti dalla stazione appaltante.

2. Non sono considerate cessioni ai fini del presente appalto le modifiche di sola denominazione sociale o di ragione sociale o i cambiamenti di sede, purché il nuovo soggetto espressamente venga indicato subentrante nel contratto in essere con il Comune. Nel caso di trasformazioni d'impresa, fusioni e scissioni societarie, il subentro nel contratto in essere deve essere prioritariamente autorizzato dal Comune, restando così il contraente obbligato alla completa esecuzione delle prestazioni.

3. Il Comune non assume responsabilità alcuna per il ritardo nei pagamenti dovuto alla tardiva comunicazione della modifica di ragione sociale.

4. L'appaltatore non potrà nemmeno cedere il credito che deriva dal presente contratto, senza il consenso scritto del Committente.

5. La cessione del contratto e il subappalto costituiscono causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. e fanno sorgere il diritto per il committente ad effettuare l'esecuzione in danno, con incameramento della cauzione definitiva a titolo di penale, fatto salvo il risarcimento di ogni conseguente maggior danno.

ART. 17 - CORRISPETTIVI

1. Il corrispettivo che il Comune di Cattolica si obbliga a versare all'affidatario è determinato moltiplicando il costo orario dell'educatore, oggetto di aggiudicazione, per il numero delle ore effettivamente erogate ai sensi di quanto previsto al precedente articolo 4. Sono considerate ore effettivamente erogate unicamente le ore di servizio prestate nelle giornate e orari previsti, per ciascun alunno, sempre che l'alunno abbia frequentato la scuola.

2. La liquidazione dei corrispettivi dovuti all'affidatario, avverrà solo a seguito di positiva verifica del rendiconto periodico di dette ore e su presentazione di regolari fatture elettroniche, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della fattura al protocollo del Comune di Cattolica.

3. Le fatture dovranno essere emesse dall'affidatario con cadenza mensile posticipata e pervenire al Comune di Cattolica, entro il 15° (quindicesimo) giorno del mese successivo a quello di riferimento.

ART. 18 – INVARIABILITA' DEI PREZZI

1. Nei prezzi offerti e contrattualmente fissati si intendono compresi e compensati tutti gli oneri di cui all'affidatario, tutto incluso e nulla escluso, per la completa attuazione dell'appalto.

2. Il prezzo di aggiudicazione non sarà sottoposto a revisione nel corso del periodo di vigenza del contratto.

ART. 19 – TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi degli [artt. 13 e 14 del GDPR - Regolamento UE 2016/679](#), i dati forniti dagli operatori economici sono trattati dal Comune di Cattolica, quale responsabile del trattamento, esclusivamente nell'ambito del presente procedimento e nel rispetto del suddetto Regolamento. Gli operatori economici e gli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti previsti dal Regolamento UE 2016/679.

ART. 20 – DOMICILIO LEGALE

Per gli effetti del presente appalto la ditta aggiudicataria elegge il proprio domicilio legale presso la Casa Comunale di CATTOLICA.

A tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

ART. 21 – CONTROVERSIE

Per le eventuali controversie il Foro competente è quello di Rimini.

ART. 22 – SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico della ditta aggiudicataria tutte le spese contrattuali inerenti e conseguenti alla stipula del contratto. Parimenti sono a suo carico le spese di bollo, di registrazione, di quietanza e di copie di scrittura inerenti il contratto.

ART. 23 – PATTO DI INTEGRITA'/PROTOCOLLI DI LEGALITA'

La Ditta aggiudicataria si impegna a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza, imparzialità e correttezza nonché a non compiere nessun atto od omissione

finalizzato, direttamente o indirettamente, a turbare e/o compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa attraverso irregolarità, comportamenti illeciti e violazioni di leggi e regolamenti.

La Ditta aggiudicataria si impegna altresì a rispettare tutte le clausole contenute nel patto di integrità sottoscritto, con la consapevolezza che la loro mancata osservanza costituisce causa di risoluzione del contratto di appalto.

La Ditta aggiudicataria dichiara, inoltre, di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al Protocollo di intesa per la legalità, la qualità, la regolarità e la sicurezza del lavoro e delle prestazioni negli appalti e concessioni di lavori, servizi e forniture sottoscritto in data 16.09.2013 (sito Prefettura di Rimini) che, sia pure non materialmente allegato, forma parte integrante del presente contratto, e di impegnarsi in caso di aggiudicazione a rispettare e a far rispettare le clausole in esso riportate, con la consapevolezza che la loro mancata osservanza costituisce causa di risoluzione del contratto di appalto.

La Ditta aggiudicataria si obbliga, altresì, nell'esecuzione dell'appalto, al rispetto del Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici approvato dal Comune di Cattolica con delibera di Giunta Comunale n. 18 del 29.01.2014, consultabile sul sito del Comune stesso.

L'appaltatore si impegna, inoltre, a rispettare quanto previsto dall'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n. 165/2001, che impone il divieto, con decorrenza dall'entrata in vigore dell'aggiunto comma 16-ter in parola, di concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di conferire incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

La violazione di quanto previsto dal citato comma 16-ter determina la nullità dei contratti conclusi e degli incarichi conferiti e il divieto per i soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni.

ART. 24 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Al presente appalto si applicano le norme inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e successive modificazioni. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della L.136 del 13 agosto 2010 l'aggiudicataria deve utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali accessi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A. dedicati, anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi ed alle forniture pubblici nonché alla gestione dei finanziamenti devono essere registrati sui conti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario o postale ad eccezione di quanto previsto al comma 3 dell'art. 3 della L. 136 /2010. Ogni pagamento dovrà riportare il codice CIG del presente appalto e precisamente CIG n. 82081370EF.

L'aggiudicataria si impegna a comunicare entro sette giorni dalla loro accensione gli estremi identificativi dei summenzionati conti correnti e le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare con essi.

Ai sensi dell'art. 3 comma 8 secondo periodo della L.136/2010 il contratto dovrà intendersi risolto di diritto qualora le transazioni commerciali di cui al suddetto articolo di legge siano effettuate senza avvalersi di banche o della società Poste Italiana S.p.A.

Ai sensi dell'art. 3 comma 8 primo periodo della L.136/2010 l'aggiudicataria si impegna ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136 del 13 agosto 2010. Anche nei contratti sottoscritti da eventuali subappaltatori e/o subcontraenti della filiera delle imprese, a qualsiasi titolo interessate all'appalto in oggetto, dovrà essere inserita la clausola, a pena di nullità assoluta, in cui ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L.136/2010. Il Comune di Cattolica verifica il rispetto di tale adempimento.

La Ditta aggiudicataria, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della L.136/2010 procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale informandone il Comune di Cattolica e la prefettura - ufficio territoriale di Governo competente.

ART. 25 – CLAUSOLA SOCIALE

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, l'aggiudicatario è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, come previsto dall'art. 50 del Codice e dalle linee guida n. 13 dell'ANAC approvate con delibera n. 114 del 13.02.2019, **garantendo l'applicazione dell'inquadramento professionale previsto dal contratto nazionale delle Cooperative Sociali in vigore.**

La cosiddetta clausola sociale deve essere interpretata conformemente ai principi nazionali e comunitari in materia di libertà di iniziativa imprenditoriale, risultando essa stessa altrimenti lesiva della concorrenza.

La clausola non comporta l'obbligo per l'aggiudicatario di assumere a tempo indeterminato e in forma automatica e generalizzata il personale già utilizzato dal precedente affidatario. L'obbligo di riassorbimento dei lavoratori alle dipendenze dell'appaltatore uscente nello stesso posto di lavoro e nel medesimo contesto di appalto, deve essere armonizzato e reso compatibile con l'organizzazione di impresa prescelta dal subentrante.

A tal fine l'aggiudicatario, prima della stipula del contratto, presenterà all'Ente il progetto di assorbimento, comunque denominato, atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale con particolare riferimento al numero di lavoratori che beneficeranno della stessa e della relativa proposta contrattuale (inquadramento e trattamento economico), come indicato al punto 3.5 delle linee guida ANAC n. 13, sopra citate.

ART. 26 - NORME GENERALI

Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato valgono le norme del Codice Civile e del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.